

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 20 APRILE 1950

(21^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Approvazione della Convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professore Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche, e librerie » (N. 933)

PARRI, <i>relatore</i>	Pag. 232
RUSSO	233
TONELLO	233

« Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 » (N. 542-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

RUSSO, <i>relatore</i>	234
----------------------------------	-----

« Graduatoria del concorso magistrale B 6 (N. 898) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MAGRÌ <i>relatore</i> ,	235 e <i>passim</i>
LAMBERTI	237
DELLA SETA	238
GELMETTI	238
MERLIN Angelina	238
TOSATTI	239

TONELLO	Pag. 239 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	239 e <i>passim</i>
LOVERA	240 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	242 e <i>passim</i>
PARRI	242
CASTELNUOVO	242 e <i>passim</i>

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 916) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASTELNUOVO, <i>relatore</i>	244
--	-----

« Abrogazione della legge 1° giugno 1939, n. 872, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Milano per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche » (N. 932):

PRESIDENTE	245
----------------------	-----

« Concessione di un contributo straordinario di lire tre milioni alla Società italiana per il progresso delle scienze » (N. 934):

CASTELNUOVO, <i>relatore</i>	245
--	-----

« Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale agli scritti di Giuseppe Mazzini » (N. 968):

PRESIDENTE	246
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Castelnuovo, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Gelmetti, Ger-vasi, Giardina, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Page, Parri, Russo, Saporì, Tonello, Tosatti.

È presente, altresì, l'onorevole Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Magri, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professor Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librerie** » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professor Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librerie ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Parri.

PARRI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il professore Evan Gorga, cantante di chiara fama durante la seconda metà del secolo scorso, fu un accanito collezionista, il quale riunì una gran quantità di cose tra le più disparate indirizzandosi, tuttavia, di preferenza verso la musica, la medicina e il folclore popolare, obbedendo ad una nobile e bella intenzione: quella di creare in Italia una scuola di cantanti, nella quale sarebbero stati selezionati gli elementi che avessero avuto sicure attitudini.

Questo benemerito cantante aveva spiccato il senso del prestigio nazionale e voleva, a tal fine, fosse creato un Teatro del popolo, teatro che avrebbe dovuto avere una schietta funzione educatrice.

Dopo alcuni decenni Evan Gorga pensò di vendere la sua collezione, rifiutandosi, tuttavia, di entrare in trattative con cittadini esteri, nel proposito che la sua raccolta rimanesse nel territorio nazionale. Nondimeno, in conseguenza ad attività inerenti alla sua attività di collezionista e per questioni private, che non interessano in questa sede, il professore Gorga fu mescolato a vicende giudiziarie, che ad un certo momento misero in pericolo la stessa collezione.

Fu così che nel 1929 lo Stato intervenne prendendo in custodia tutto il materiale che, in tal modo, durante la guerra fu sottratto ad eventuali dispersioni.

Oggi la questione si riapre; ma con un aspetto, anche dal punto di vista psicologico, affatto diverso, perchè il prof. Gorga si era nel frattempo venuto convincendo che il suo progetto non poteva più essere attuato se non, forse, attraverso l'intervento dello Stato. Da tale situazione sono nate, appunto, le trattative fra il collezionista, la Direzione generale delle belle arti e il Ministero della pubblica istruzione, trattative che sono state concretate nella convenzione che dà atto delle intenzioni non certo, speculative, ma patriottiche del prof. Gorga.

Onorevoli colleghi, una valutazione della consistenza della raccolta non è certo facile, data anche la natura degli oggetti collezionati. L'inventario consta di seicento pagine, divise in sei volumi. Dirò, soltanto, che la parte più interessante della raccolta è costituita dagli oggetti musicali. Si tratta, infatti, di una collezione imponente di strumenti esotici e italiani dei tempi passati: ne è questione, probabilmente, di più di mille di tutti i generi e di tutti i tempi — ci sono più di duecento fra spinette e clavicembali — i quali costituiscono una raccolta mirabile per un museo nazionale, di quel tipo che il Gorga voleva creare e che il Ministero della pubblica istruzione ad un certo momento aveva pensato di istituire alla Farnesina. Il Ministero, però, ha rinviato a tempi più favorevoli l'attuazione di un simile progetto: ciò non toglie, tuttavia, che la raccolta musicale possa essere ugualmente di grande utilità.

Un altro settore molto importante della collezione è quello relativo alla medicina, anzi all'arte della farmacia. Il Gorga ha raccolto tutto quello che poteva riguardare tale arte, e, fra l'altro, centinaia di vasi e di strumenti in uso fino a qualche tempo fa. La raccolta è corredata da una sezione libraria nella quale sono contenuti oltre un migliaio di volumi di medicina, che risalgono all'epoca che va dal 1500 al 1800. Confesso di non essere competente in questa materia; ma, soltanto a giudicare dalla mole degli oggetti e dei libri, si deve dedurre che anche la presente sezione della collezione riveste una grande importanza.

C'è da tener conto, poi, di un altro notevole settore, quello dell'arte popolare, di cui la parte antica comprende una infinità di tene-

cotte e di vasi metallici, oltre che di vetri dell'antichità.

Nella parte moderna, gli oggetti, poi, si contano a decine di migliaia: prevalentemente statue, ma anche terrecotte dal sedicesimo al diciottesimo secolo, oltre ad altre sezioni librarie.

Per quanto riguarda il valore della collezione l'amministrazione delle Belle arti parla di miliardi: non so se la valutazione sia esatta; ma indubbiamente il valore ammonta a centinaia di milioni ed è in rapporto più che altro alla omogeneità di alcuni nuclei. La contropartita che lo Stato dà al professor Gorga è costituita da un vitalizio la cui cifra non è fissata; viene concesso, infatti, al prof. Gorga — che è ottantacinquenne — un trattamento economico equivalente a quello dei funzionari dello Stato di grado terzo. Esiste, poi, per lo Stato un altro onere valutato in quattro milioni di debiti che il professore aveva contratto e che lo Stato si è accollato. Infine, esiste un terzo onere, o per meglio dire un impegno, che rappresenta la linea di compromesso fra le intenzioni del Gorga e quello che lo Stato ritiene si possa attualmente fare, e che è costituito dall'istituzione di dieci borse di studio di lire 300.000 cadauna a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione da assegnarsi per concorso a giovanetti bisognosi per l'apprendimento dell'arte del canto. Quest'ultimo, più che altro, è un compenso morale nei confronti del professore e, nello stesso tempo, un'iniziativa veramente lodevole. La convenzione, poi, fra l'altro, dice approssimativamente che se il Ministero della pubblica istruzione ritenesse di istituire un conservatorio-convitto nell'edificio della Farnesina in Roma, i dieci posti di studio saranno amministrati presso quell'Istituto indipendentemente dagli altri posti che vi saranno mantenuti a spese dello Stato. Qualora, invece, il conservatorio convitto non venisse istituito, il Ministero della pubblica istruzione assegnerebbe i suddetti dieci posti di studio presso altri conservatori di musica governativi.

Ritornando all'argomento del materiale, è bene precisare che la maggior parte di esso trovasi attualmente in apposite casse al Vittoriano. La sua collocazione non è del tutto facile; e credo che il problema rientri nella que-

stione generale che dev'essere affrontata a proposito di tutti i musei italiani, per i quali occorrono riforme e adeguamenti. Ciò non toglie, tuttavia, che lo Stato debba assicurarsi tale materiale. Il mio parere, pertanto, è pienamente favorevole alla convenzione, alla quale non saprei quale obiezione si potrebbe muovere.

RUSSO. Esprimo il mio vivo compiacimento per la convenzione, che assicura alla Nazione una notevole quantità di oggetti di riconosciuto valore artistico.

Aggiungo anzi che avendo scorso, sia pure in maniera rapida ed affrettata l'inventario, sono rimasto ammirato in primo luogo per la sezione musicale, poi, per la raccolta dei vasi, fra i quali vedo portato in onore il tipo che era in uso nel mio paese.

Ritengo la convenzione molto vantaggiosa ed esprimo il voto che la sua attuazione avvenga rapidamente, dato che non è stata considerata l'ipotesi della premorienza del professor Gorga, nel qual caso, pur essendo riservato allo Stato il diritto di esproprio, i creditori potrebbero accampare dei diritti sulla collezione.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Ministro di disporre subito il completamento dell'inventario, l'esecuzione dei restauri più urgenti e la esposizione degli oggetti, tenendo conto, anzitutto, degli strumenti musicali.

TONELLO. Sono favorevole al disegno di legge; ma nello stesso tempo voglio sperare che verrà fatta una sapiente selezione fra gli oggetti, onde separare quelli di poco valore, o inutili, dagli oggetti veramente artistici e storici.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; e propongo di passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata in Roma il giorno 27 settembre 1949 fra il Ministero della pubblica istruzione e il prof. Evan Gorga per la cessione allo Stato delle collezioni di sua proprietà.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 4.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per provvedere all'assolvimento degli obblighi che lo Stato ha assunto verso i creditori del prof. Evan Gorga ai termini dell'allegata convenzione.

(È approvato).

Art. 3.

È concesso al prof. Evan Gorga a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dalla data della convenzione di cui agli articoli precedenti, per tutta la durata della di lui vita, un assegno vitalizio mensile posticipato ragguagliato al trattamento economico di un funzionario di grado III dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato senza alcuna persona a carico, al netto da ogni ritenuta e imposta.

(È approvato).

Art. 4.

Sono istituite numero 10 borse di studio di lire 300.000 cadauna, intestate al nome di Evan Gorga, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, da assegnarsi per concorso a giovanetti bisognosi, per l'apprendimento dell'arte del canto, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegata convenzione.

(È approvato).

Art. 5

Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si farà fronte mediante riduzione, per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 » (N. 542-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

RUSSO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, da voi approvato il 15 dicembre 1949, è stato accolto con benevolenza dai colleghi della Camera, i quali però hanno creduto di renderlo ancora più chiaro e più ampio.

Mentre io mi ero limitato ad un provvedimento di proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 16 aprile 1948, n. 830, la Commissione della Camera ha creduto opportuno modificare sostanzialmente l'articolo 8 del citato decreto legislativo.

Facendo un raffronto, si deve notare che mentre l'articolo 8 indicava il 30 settembre 1949 come termine di decorrenza del triennio di servizio prestato dalle vedove, l'emendamento lo protrae fino al settembre 1950.

Accogliendo poi la parte sostanziale del mio disegno che ebbe l'onore della vostra approvazione, accanto alle vedove di guerra sono citate le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare, determinatasi tra il giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945.

Per tutto ciò che segue resta invariato il tenore del vecchio articolo del precitato decreto legislativo, nel senso che le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi « che a partire dall'anno 1939-1940 abbiano⁷ prestato almeno 3 anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte nei ruoli degli insegnanti di Istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e del limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi ».

S'aggiunge di nuovo quanto segue, e ciò costituisce una concreta agevolazione alle interessate. Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 (mentre il nostro progetto, diceva entro il 30 settembre 1949 fino al 31 luglio 1950) sia stata promossa la procedura di urgenza per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949.

Dopo questo minuzioso raffronto, poichè a mio avviso, il disegno così formulato ed ampliato perfeziona quanto già proposto ed approvato, penso che possa essere raccomandato all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, propongo di passare all'esame dell'articolo 1 il quale, dopo le modifiche apportate dalla Camera, risulta così formulato:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica magistrale, tecnica e artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione

e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

« Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949 ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Graduatoria del concorso magistrale B 6** »
(N. 898) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Graduatoria del concorso magistrale B 6 », d'iniziativa dei deputati d'Ambrosio ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Magri.

MAGRÌ, relatore. Come i colleghi ricorderanno, i concorsi magistrali di tipo A erano riservati ai reduci e assimilati, quelli di tipo C ai perseguitati politici e razziali, quelli di tipo B a tutti gli altri.

I concorsi di tipo A-1 e C-7 erano riservati a coloro i quali avessero in un precedente concorso conseguito una idoneità. I concorsi A-2, B-5 e C-8 erano invece riservati a coloro i quali avessero prestato almeno 3 anni di servizio in qualità di supplenti o incaricati. Gli altri tre concorsi erano riservati a coloro che non avessero nè l'idoneità, nè i tre anni di servizio. I concorsi riservati a coloro i quali avessero conseguito una idoneità furono banditi per soli titoli. Gli altri, si disse, per titoli ed esami. Ma il decreto legislativo n. 830 chiarisce che questi esami, per tutti i concorsi ad eccezione del B-6, di cui ci dovremo occupare, debbono consistere in una prova pratica e in una prova orale con esclusione della prova scritta. La prova scritta rimase quindi solo per il concorso detto B-6, che fu considerato concorso generale, mentre tutti gli altri furono considerati concorsi speciali. Il decreto legislativo 830, modificando il precedente 873, stabilì che la graduatoria ad esaurimento, che dal

decreto 373 era limitata ai soli concorsi per reduci e assimilati, fosse estesa anche agli altri concorsi, sempre eccezione fatta per il B-6, il quale, essendo un concorso generale, doveva essere non solo per esami, non solo con prove scritte ed orali, ma altresì con graduatoria chiusa.

I concorsi furono espletati, e logicamente gli idonei del concorso B-6, che avevano raggiunto il punteggio 105 su 175 protestarono al fine di poter ottenere anche la apertura della loro graduatoria. Dicevano gli idonei del concorso B-6: le concessioni fatte agli altri concorrenti sono state motivate dai disagi della guerra; ma questi disagi li abbiamo sofferti anche noi, spesso prima della guerra non abbiamo potuto aver incarichi, e non abbiamo potuto affrontare per circa un decennio dei concorsi. E aggiungevano: il nostro concorso è stato il più severo, l'unico che abbia avuto una prova scritta, l'unico in cui i candidati abbiano subito una selezione molto severa. Si porta a conforto di ciò la prova di quello che avvenne a Napoli, dove su cinquemila soltanto 900 candidati furono ammessi a sostenere la prova orale; e molti caddero anche nella prova orale. Si aggiungeva ancora che il numero di posti messi a loro disposizione risultò assai modesto, perchè praticamente essi ebbero appena il 25 per cento, una aliquota che in certe provincie fu irrisoria. Dicevano altresì: al nostro concorso hanno partecipato anche molti reduci, che hanno partecipato nello stesso tempo ad altri concorsi: molti sono caduti, ma per via degli altri concorsi si sono sistemati, mentre noi che abbiamo superato la prova, in cui altri sono caduti, siamo rimasti fuori. In Sicilia, avendo la Regione in materia una potestà normativa esclusiva, l'assessorato regionale ha proceduto all'unificazione della graduatoria degli idonei dei tre concorsi di tipo B e alla nomina di tutti indiscriminatamente. In seguito a queste lagnanze la Commissione VI della Camera emise un voto su iniziativa dell'onorevole Rescigno, affinchè il Ministero provvedesse a riesaminare la questione. Il Ministero non provvide e venne allora un disegno di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole D'Ambrosio ed altri, la cui proposta era: aprire la graduatoria, limitatamente ad un quinto dei posti per un biennio, a tutti

coloro che nel concorso B-6 avessero riportato l'idoneità, cioè 105 su 175, con non meno di 6 decimi nelle prove di esame.

Il punteggio dei concorsi, infatti, risulta per 100 da prove d'esame e per 75 da titoli fra cui il diploma di abilitazione è valutato ad un minimo di 36 punti.

La Commissione VI della Camera prese in esame il disegno di legge D'Ambrosio e ne propose l'approvazione con una modifica, eliminando, come superflua, quella clausola limitativa dei 6 punti come minimo nelle prove di esame e richiedendo solo 105 su 175, in quanto non si può parlare di idoneità per chi non abbia avuto almeno 6 decimi negli esami. All'Assemblea ci fu un'ampia discussione e fu approvato un testo che elimina la limitazione del biennio, ma ne mette un'altra: e cioè che si siano conseguiti almeno i 7 decimi complessivi nella prova di esame e non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove.

C'era stato un emendamento Rescigno, che non fu approvato, il quale diceva: voi fissate questo limite di almeno 7 decimi di media nelle prove di esame con non meno di 6 in ciascuna prova; ma questo concorso fu bandito come concorso per titoli ed esami; in questo concorso dunque titoli ed esami hanno lo stesso valore.

Non si afferma nel bando una superiorità dell'esame rispetto ai titoli; e, allora, come trasformate questo concorso per titoli ed esami in un concorso per soli esami senza tener conto dei titoli che sono titoli didattici? L'emendamento pertanto ammetteva al beneficio coloro che avessero conseguito punti 122 e 50 su 175 corrispondenti a 7 oppure i 7 decimi nelle prove di esame, — e qui Rescigno non è stato coerente perchè o si ammette il criterio della assoluta parità fra titoli ed esami e si fissano solo i 122,50; o si ammette anche il criterio del 7 nella prova di esame e allora l'argomento da lui addotto cade.

L'effetto pratico della legge, come fu approvata dalla Camera, è il seguente. Gli idonei risultano 5600. In seguito al testo approvato dalla Camera, 3000 entrerebbero senz'altro in base ai 7 decimi. Inoltre, nei ruoli transitori, di questi 5600 ne sono stati collocati 600. Degli altri 2000, 600 potrebbero ancora sistemarsi nei ruoli transitori qualora fosse approvato un disegno di legge che il Ministero è sul

punto di proporre. Questo disegno di legge prevede che si possano mettere a disposizione di coloro che vengono dopo nella graduatoria dei ruoli speciali transitori, i posti che intanto sono stati dati ai vincitori dei concorsi ordinari. Praticamente su cento posti di ruolo speciali transitori i primi 30 sono stati dati ai vincitori dei ruoli ordinari per i quali non c'erano posti disponibili; ma a misura che si renderanno disponibili i posti, coloro i quali hanno vinto un concorso regolare dovranno passare alle cattedre del ruolo ordinario. Il Ministero chiede col disegno di legge che questi posti possano essere assegnati a coloro che nella graduatoria sono rimasti fuori ma vengono immediatamente dopo, cosicchè praticamente rimarrebbero non collocati dei 5600 idonei del concorso B-6, 1600, e sono coloro i quali nel 1948 non avevano nemmeno un anno d'insegnamento e nell'esame non hanno raggiunto la media dei sette decimi.

Dopo l'approvazione del disegno di legge così come ho detto, le proteste degli interessati sono continuate ed io ne ho avuto addirittura una valanga. Gli argomenti sono anzitutto quelli addotti da Rescigno. Si tratta di un concorso per titoli ed esami. Come salta fuori una valutazione dei soli esami al fine del conferimento delle cattedre? E poi, questi sette decimi da dove sono venuti fuori? In nessun bando di concorso si è parlato dei sette decimi. A dire il vero nel decreto 373 quando si stabiliva che la graduatoria ad esaurimento fosse solo per i reduci e assimilati, si stabiliva altresì che questi reduci e assimilati dovessero aver ottenuto sette decimi nelle prove di esame. Il decreto era molto più restrittivo, ma quando col decreto 830 la graduatoria fu estesa a tutti gli altri concorsi, meno il B-6, sparì anche la condizione del sette, e si fissò la graduatoria a 105-175. Ecco perchè gli idonei del B-6 dicono che questo sette è venuto fuori all'ultimo momento. Aggiungono ancora come ultimo argomento che nello stesso concorso B-6 in certe provincie laddove c'era una maggiore disponibilità di posti, sono entrati anche coloro i quali avevano semplicemente 105 su 175, mentre in altre provincie, dove la disponibilità dei posti è minore, sono rimasti fuori anche coloro che vanno molto al di là del minimo di 105. Queste le argomentazioni che ho voluto addurre. Si

possono, però, addurre argomenti gravi anche in contrario: si può osservare che il concorso B 6 fu di carattere generale e quindi con graduatoria chiusa fin dal primo momento. Allargare la graduatoria è già una grande concessione, che si è voluto fare. Quanto alle sperequazioni, esse sono inevitabili perchè sempre avviene che dove c'è maggiore disponibilità di cattedre i candidati risultino vincitori anche con punteggio minore.

Ho voluto esporre tutta questa intricata questione nel modo migliore e concludendo propongo l'approvazione del disegno di legge che ci è venuto dalla Camera. Resta il punto della estensione, o meno, del provvedimento in base al solo 105 piuttosto che con questa limitazione del sette. Confesso che su questo punto sono effettivamente perplesso, perchè da una parte penso che, quando ci si mette sul piano delle concessioni, sia difficile fermarsi ad un certo punto piuttosto che ad un altro, perchè si troveranno sempre coloro che dicono: io ho 69 settantesimi, mi manca un settantesimo ed ecco che resto fuori!

D'altra parte siccome si è trattato di una concessione di carattere speciale, si è ravvisata l'opportunità di dare un premio a coloro i quali nell'esame avevano dimostrato una capacità superiore al minimo. Ripeto pertanto che su questo punto rimango perplesso.

LAMBERTI. Condivido il rammarico espresso dal senatore Magri circa gli inconvenienti a cui si va incontro mettendosi sulla strada delle concessioni; ma sono d'accordo con lui, che, una volta una volta imboccata tale strada, è quasi inevitabile che si debba arrivare fino in fondo. A tutte le argomentazioni che il relatore ha presentato, sia mettendole in bocca al collega Rescigno della Camera, sia attribuendole a coloro che hanno protestato contro il disegno di legge in discussione, vorrei aggiungere altre due: anzitutto dubito che sia giuridicamente corretto scomporre il voto definitivo, figurante nella graduatoria, nei suoi elementi costitutivi: valutazione degli esami da un lato, e dei titoli dall'altro; in secondo luogo ritengo che, procedendo con tale criterio, potremmo arrivare all'assurda conseguenza che otterrebbe la nomina in ruolo colui che occupa il 300° posto in graduatoria, mentre, viceversa, potrebbe rimanere escluso colui che figura al

2500° posto. Per tutte queste considerazioni ritengo, quindi, che, ormai sulla strada delle concessioni per la quale ci siamo messi, si debba andare fino in fondo.

DELLA SETA. Più che in gioco gli interessi dei concorrenti, ritengo che sia in gioco la serietà con cui si bandiscono i concorsi. Le mie parole debbono essere intese come un richiamo al Ministero, il quale quando bandisce un concorso ha tutto il tempo e il modo di stabilire le condizioni di esso. Orbene, nel caso presente allorchè il Ministero ha bandito il concorso magistrale B-6, le condizioni erano che esso fosse per esami e per titoli; e, infatti, in base a tale criterio è stata stabilita una graduatoria. Affermo che è del tutto immorale modificare tale graduatoria. Il Ministero non ha questa facoltà, tanto più che potrebbe verificarsi il fatto che colui il quale ha conseguito un certo punto nella graduatoria potrebbe essere spostato a chi è valutato solo dall'esame e che gli passerebbe avanti; e ciò è ingiusto. Dunque una volta stabilite determinate condizioni, esse debbono rimanere tali. Mi oppongo, pertanto, al presente disegno di legge, e ne propongo il rigetto.

GELMETTI. Quanto ha detto il senatore Della Seta è giusto e pertinente. Ma mi domando: allo stato attuale delle cose, che dobbiamo fare? La domanda, del resto, se l'è già posta anche il relatore, senatore Magri.

Effettivamente noi ci troviamo di fronte, in questo caso, ad un unico concorso diviso in due tempi e svolto con due trattamenti diversi: un concorso per titoli e per esame; nel quale si usa in un primo tempo una uguale misura per i titoli e per l'esame, mentre poi si dà un maggior valore agli esami piuttosto che ai titoli. Ciò del resto, è stato rilevato anche dagli altri colleghi.

Per cui, sorgono spontanee alcune domande, come quelle, ad esempio, che si è posto anche il relatore: coloro, che, per fare un caso, tra titoli ed esame hanno ottenuto una classifica superiore ai 105 punti su 175, anche se non hanno conseguito i sette decimi nella valutazione dell'esame, come devono essere considerati? Ed ancora: coloro i quali fra le prove scritte e quelle orali conseguono 68-69 centesimi, naturalmente sono sospesi tra l'una e l'altra delle decisioni che si dovrebbero prendere.

C'è poi una ulteriore considerazione, sulla quale si è già soffermato il relatore. Mentre per ogni concorso del genere l'idoneità è conseguita con 6 decimi, qui l'idoneità viene calcolata secondo la media di almeno 7 decimi, non tenendo conto allora che il concorso B-6 è stato l'unico in cui i concorrenti hanno dovuto affrontare una prova scritta.

Se noi approviamo la legge così come ci è stata trasmessa dalla Commissione della Camera dei deputati, si spezza quella che è una condizione assolutamente necessaria per la validità del concorso, cioè l'unicità del concorso stesso.

Vi sono dei vincitori, oggi nominati per ordine di graduatoria in base a titoli ed esami senza aver riportato la votazione di 7 decimi, ma di soli 6 decimi, i quali attualmente insegnano. Evidentemente, ne risulta una incongruenza.

Per questa ragione io propongo di abolire all'articolo 1 le parole: « con una media di almeno 7 decimi nelle prove d'esame » mantenendo l'idoneità regolare con nomine effettive in base ai 105 punti su 175 ed ai 6 decimi di media.

MERLIN ANGELINA. La perplessità prospettata dal relatore, secondo me, non è giustificata.

Devo dire che anch'io, come tutti gli altri, ho ricevute numerosi promemoria dagli interessati di tutte le parti d'Italia, attraverso i quali mi sono potuta render conto di tutte quelle ragioni che sono state già esposte e discusse nel presente dibattito.

Ma, prima ancora di ricevere i suddetti promemoria, mi ero schierata dalla parte degli interessati per una fondamentale ragione di onestà. Non so, infatti, come noi giudicheremo il commerciante il quale, dopo aver stipulato un contratto con una persona, cambiasse successivamente tutte le clausole relative al contratto stesso. Perchè dunque al Ministero dovrebbe essere permesso ciò?

Inoltre, i punti che si richiedono in più dei 6/10 — il che costituisce davvero una novità — possono essere dati non solo dall'esame, ma anche dai titoli di studio e dai titoli d'insegnamento pratico. Infatti, nel campo dell'insegnamento la pratica conta in maggior misura di tutte le altre prove d'esame. L'insegnante

si forma nella scuola, a contatto diretto col ragazzo, e non attraverso l'esame.

Aderisco, pertanto, alla proposta di emendamento del senatore Gelmetti.

TOSATTI. Concordo, da un punto di vista generale, con quanto ha detto il senatore Della Seta, e penso, anzi, che si debba far nostra la sua raccomandazione. Però, al punto in cui oggi sono le cose, mi associo all'emendamento del senatore Gelmetti, per le ragioni esposte dai due colleghi: ciò perchè, oltre tutto, non mi sento di condividere il criterio di dare una preferenza all'esame nei confronti dell'insegnamento pratico.

TONELLO. Concordo anch'io, per ragioni di indole morale, con quanto ha detto il senatore Della Seta.

Una volta, infatti, bandito un concorso con determinate condizioni, soltanto coloro i quali hanno ottemperato a tali condizioni hanno diritto al posto, mentre tutti gli altri debbono rimanere esclusi.

Anche sulla preferenza che si vorrebbe accordare all'esame nei confronti dell'insegnamento pratico e'è molto da dire. Per conto mio, non ho mai dato eccessiva importanza nè ai diplomi, nè agli esami.

Inoltre, ho potuto constatare che tra le diverse parti d'Italia esistono punti di vista del tutto diversi circa la valutazione dei punti di merito degli insegnanti. Per esempio, in alta Italia ho partecipato a vari concorsi dove ho potuto convincermi che quando si dà un punto elevato esso corrisponde realmente ad una elevata cultura del candidato. Ciò non avviene invece in altre scuole dove si dà il 9 o il 10 in alcune materie con una scorrevolezza impressionante e deplorabile, specialmente in questi ultimi anni. Da ciò ne deriva che il valore dei titoli è relativo, con la conseguenza allora che alla pratica occorre dare una ben maggiore importanza.

C'è, tuttavia, da fare osservare che con la scarsa sorveglianza che la scuola ha ricevuto in questi ultimi anni, anche il criterio di dare importanza all'insegnamento pratico è del tutto relativo: ci sono pratiche fatte bene e pratiche fatte « senza infamia e senza lode », che non danno quindi garanzia circa la capacità tecnica dell'insegnante. Esistono, del resto, disgraziati maestri che nella località in cui si

trovano non hanno potuto mai fare un po' di pratica nel senso vero della parola. Personalmente conosco molti giovani che da parecchi anni hanno ottenuto il diploma e che hanno insegnato appena sei o sette giorni durante l'anno scolastico; mentre ne esistono di più fortunati, i quali hanno potuto svolgere un regolare, o quasi, corso d'insegnamento.

Ecco perchè tutte le valutazioni, in definitiva risultano relative, a seguito della barabanda verificatasi nella scuola in conseguenza della guerra.

Concludo, pertanto, dichiarando che accetto l'emendamento proposto dal senatore Gelmetti, pur consentendo con il giudizio espresso dal senatore Della Seta sulla moralità dei concorsi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dichiarare che il Governo in tutta questa faccenda risulta affatto estraneo. Il presente è un disegno di legge di iniziativa parlamentare che tende ad includere dei candidati, i quali non erano stati compresi nella graduatoria: il proponente, però, ha voluto procurarsi, maggiori garanzie, stabilendo che nuovi candidati sarebbero stati ammessi in graduatoria purchè avessero conseguito una media di almeno 7/10 nelle prove scritte. Ecco, quindi, profilarsi il nuovo contratto, se proprio di contratto si vuole parlare, restando però bene inteso che in tutto ciò il Ministero non ha preso alcuna iniziativa.

Aggiungo poi che, quando si afferma che l'esame scritto ha un valore relativo, ciò non è esatto, perchè fino al momento in cui non si troverà un altro congegno per ottenere una prova sicura della capacità professionale degli insegnanti, l'esame avrà sempre un valore, se non altro indicativo.

Dicevo ad alcuni senatori di aver ricevuto una domanda da parte di una maestra, la quale chiedeva di essere ammessa ad insegnare provvisoriamente come incaricata nelle scuole: ebbene quella domanda era redatta in una forma tale, che se essa fosse stata una prova d'esame di una bambina di quinta elementare avrebbe sortito presso gli esaminatori una impressione del tutto negativa.

Ora a me sembra che quando si richiedono delle prove scritte a dei candidati per ottenere una certa garanzia con una votazione di

almeno 7/10 — che è poi il punto minimo al di sopra della sufficienza — ciò non debba sollevare scandalo.

Quindi, se voi ritenete che una volta fissato il bando di concorso da esso non si debba in alcun modo derogare, allora respingete la legge; in caso contrario lasciatela passare, perchè altrimenti includereste nei ruoli definitivi dell'altra gente che offre minori garanzie di quelle che offrivano coloro i quali hanno partecipato al concorso e lo hanno vinto.

LOVERA. Vorrei far rilevare un particolare della esposizione del collega Magri che forse non è stato da tutti valutato esattamente. Il bando del concorso poneva determinate condizioni, e conferiva precisi diritti a coloro che, in base a questo concorso, avevano riportato il punteggio fissato. L'assessorato alla pubblica istruzione della Sicilia ha modificato completamente i termini del concorso, e di conseguenza noi ci veniamo a trovare in questa situazione: che in Sicilia tutti i compresi nella graduatoria sono a posto, mentre nelle altre regioni d'Italia no. In conseguenza di questo diverso trattamento sono venute le varie richieste accolte in parte dalla legge d'iniziativa dell'onorevole D'Ambrosio.

Ora io domando se la situazione che si viene a creare rispettivamente per gli insegnanti della Sicilia e per quelli di altre regioni d'Italia è ammissibile; mi domando se è legittimo il provvedimento che ha preso il Governo siciliano. Noi non possiamo ammettere che si crei questa differenza fondamentale, perchè in tale modo si rischia di rovesciare completamente ogni criterio di valutazione nell'ammettere all'insegnamento gli insegnanti elementari.

Quindi, se effettivamente la decisione del Governo siciliano è legittima, possiamo però noi ammettere che esista questa disparità tra insegnanti che hanno sostenuto il concorso in una regione d'Italia ed altri che lo hanno sostenuto in altre regioni? Questo mi pare che sia il problema più grave. Il Ministero della pubblica istruzione aveva la possibilità di impedire che avvenisse una modificazione così radicale nel bando del concorso? Se sì, lo ha fatto?

Le domande, che pongo, hanno un significato, in quanto vogliono rilevare una situazione di disagio che si può venire a creare tra coloro che avendo partecipato a questo concorso

possono andare incontro a un diverso trattamento. Infatti, può accadere che un insegnante sistemato in Sicilia, in virtù delle modificazioni introdotte dall'assessorato della Sicilia, sia trasferito in altra regione, dove tale beneficio non hanno avuto gli insegnanti, e ciò sarà causa di lagnanze non ingiustificate. Forse tutto queste preoccupazioni non ci riguardano; ma ci dovrebbero far riflettere circa l'opportunità di impedire che avvengano queste discrepanze fra regione e regione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo il suo ragionamento si dovrebbe abolire l'autonomia regionale!

LOVERA. Non dico di giungere a questo; comunque le conseguenze che ne derivano, sono gravi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Lovera, non possiamo tener conto in questa sede di quel che è avvenuto in Sicilia. La modificazione del bando di concorso, di cui lei ha parlato, è stata fatta colà in virtù di una facoltà normativa che il Governo siciliano possiede.

LOVERA. Mi pare però che non si possa accettare questa situazione, perchè se successivamente avvenisse che in alcune regioni si prendessero provvedimenti estensivi, si verrebbe a creare una situazione veramente insostenibile. Ecco perchè nel fissare questi criteri di valutazione occorre che ci sia una misura unica per tutta l'Italia, e non differente da regione a regione. Se non si può fare ciò, si aboliscano allora i concorsi nazionali; ma finchè un concorso sarà dichiarato tale bisogna che le condizioni e i limiti posti valgano per tutte le regioni.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non possiamo estendere le leggi del Governo siciliano alla Repubblica italiana!

LOVERA. D'accordo, ma cerchiamo di vedere quali sono le conseguenze di questa autonomia quando c'è un potere legislativo, che crea disequaglianze tra la stessa categoria di persone.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In materia scolastica la Sicilia ha potere normativo, ed è autonoma.

LOVERA. Nei riguardi di questo decreto, appunto, per le perplessità espresse da molti di noi, e soprattutto per il fatto che non siamo

disposti ad arrivare all'accoglimento delle richieste massime, bisogna vedere fino a qual punto di concessione potremo giungere senza venir meno al principio della giustizia.

Ora a me pare che, solo attenendosi alle norme stabilite nel concorso, noi possiamo esser certi di non introdurre criteri di valutazione in contrasto con la giustizia; perciò sono favorevole al rigetto del disegno di legge in discussione.

MAGRÌ, *relatore*. Io ritengo di dover rispondere ad una sola obiezione: quella cioè dell'onorevole Merlin, che ha detto che non era giustificata la mia perplessità dopo quel che io avevo argomentato. Credo, invece, che la perplessità sia ancora giustificata, perchè effettivamente ci sono valide ragioni anche per respingere la legge, come ha detto testè il senatore Lovera. Tuttavia ho cercato di esporre con assoluta obiettività le ragioni che sono state addotte pro e contro la legge, pro e contro una sua estensione.

Vorrei aggiungere però qualche altro chiarimento. L'onorevole Sottosegretario ha già detto che non c'è nessun contratto. Qui si tratta di una concessione che viene fatta dopo l'espletamento dei concorsi effettuato in base ad un bando che è stato rispettato fino a questo momento nella lettera e nello spirito.

Il concorso B-6 (intendo ripetere ciò perchè forse è sfuggito durante la discussione), era l'unico concorso generale, mentre gli altri otto erano concorsi speciali. Da ciò nasce appunto la differenza del trattamento ed il fatto della graduatoria chiusa. Concorso generale per coloro che non solo non avevano conseguito precedentemente alcuna idoneità, ma che non avevano neanche i tre anni di supplenza richiesti per gli altri concorsi. Abbiamo visto poi che praticamente restano esclusi dal concorso coloro che al 1948 non avevano addirittura neanche un anno di supplenza.

Ma la perplessità è giustificata ancora da altri argomenti. Adottato questo provvedimento per le scuole primarie, perchè non deve essere esteso alle scuole medie? Anche in queste scuole ci sono stati concorsi con graduatoria aperta e concorsi con graduatoria chiusa; ecco che allora la cosa si complica.

Inoltre da alcuni colleghi mi è stata manifestata un'altra giustificata perplessità. Se noi

ammettiamo il principio che la graduatoria di un concorso generale possa essere ad esaurimento, non compromettiamo i futuri concorsi generali? Il fatto di porre un limite, sia pure un po' arbitrario, potrebbe per lo meno mantenere il principio che il concorso generale non è mai con graduatoria ad esaurimento.

Ancora un altro argomento mi è stato fatto presente dagli uffici del Ministero. Io vi ho documentato che con la legge così come è stata proposta, su 5.600 candidati ne vanno a posto 4.000, cioè ne restano fuori 1.600 che non hanno neanche un anno di insegnamento. Questo può sembrare una piccola aliquota, tenendo presente che attualmente si potranno bandire concorsi, se non erro, per circa 18.000 posti.

Però mi si faceva osservare che la situazione varia da provincia a provincia. Si è dato il caso, ad esempio, della provincia di Genova dove praticamente non ci sono posti disponibili, cosicchè i 300 circa vincitori che dovrebbero essere sistemati a Genova probabilmente bloccherebbero i posti per parecchi anni. Allora noi andiamo ad incidere su quello che è un diritto. diciamo così, presunto dei futuri concorrenti.

Ecco perchè, ripeto, la mia perplessità ha un qualche fondamento, è una cosa che merita veramente di essere vagliata.

Noi ci troviamo di fronte ad una liquidazione di danni di guerra, praticamente, e si capisce che tutti abbiamo fretta di fare questa liquidazione e di farla nel miglior modo possibile. Per otto di questi 9 concorsi la liquidazione è stata totale, ma per quest'ultimo concorso la liquidazione è parziale. Sono state già sistemate molte migliaia di insegnanti, con questo concorso ne sistemiamo altri 4.000; vogliamo per i residui 1.600 che rimangono fuori allargare ancora le braccia? Debbo fare notare, però, al riguardo, che, tornando il provvedimento alla Commissione della Camera dei deputati, data la discussione come si è svolta colà, non so quel che potrebbe succedere, essendosi in quella sede manifestata una corrente contraria al principio del disegno di legge, sostenuta con forti argomenti, per esempio, dall'onorevole Ferreri. Rischieremmo noi quindi, per voler concedere troppo, di trovarci poi praticamente nella condizione di negare tutto.

Ecco perchè persiste ancora in me questa perplessità. Riconosco che il fermarsi sulla china è sempre difficile e alle volte pericoloso; riconosco che la votazione dei sette decimi nel bando di concorso non era prevista, ma bisogna anche ricordare che qui in sostanza si tratta di un nuovo e diverso provvedimento. Direi, anzi, che questo provvedimento si dovrebbe profilare piuttosto come una nuova forma di concorso per titoli che si fonda su di un concorso precedente, e che stabilisce che coloro che nel concorso precedente conseguirono una votazione di sette decimi saranno collocati in ruolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Debbo ora mettere ai voti anzitutto la proposta di rigetto del disegno di legge avanzata dagli onorevoli Della Seta e Lovera.

Per parte mia, dichiaro di votare contro l'approvazione del disegno di legge per le seguenti ragioni. C'è stato, infatti, un bando di concorso che ha fissato determinate condizioni cognitive a tutti i concorrenti. Il concorso è stato espletato regolarmente, secondo le condizioni poste. Ora, a mio avviso, intervenire successivamente a modificare le condizioni del bando, costituisce una rottura di contratto; nè si può obiettare che tale rottura di contratto non leda altro che un principio, e nessun interesse di persona. Al contrario: il relatore giustamente rilevava che c'è una lesione grave di interessi dei futuri concorrenti. In determinate regioni i posti disponibili di maestro sarebbero bloccati per parecchi anni in seguito all'assunzione di maestri che hanno partecipato al presente concorso e che si troverebbero nominati in virtù di disposizioni estranee al bando di concorso stesso.

Per tali ragioni, una di principio ed una di fatto o di interesse, darò voto favorevole al rigetto del disegno di legge.

PARRI. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti pertanto alla proposta Della Seta-Lovera intesa al rigetto del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Debbo ora mettere in votazione l'emendamento degli onorevoli Merlin, Cermignani, Gelmetti che consiste nel sopprimere, all'articolo 1, le parole « una media di almeno sette decimi nelle prove di esame e » e di aggiungere dopo la parola « ciascuna » le altre « prova d'esame », sopprimendo le parole « di esse ».

TONELLO. Mi dichiaro contrario all'emendamento e a qualsiasi altra proposta di modifica. Non vedo la ragione, infatti, di tali emendamenti che non sortirebbero altro effetto se non quello di rinviare il provvedimento alla Commissione della Camera dei deputati, determinando, così, il prolungarsi del presente stato di cose.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare, approvando il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Commissione della Camera dei deputati.

CASTELNUOVO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento, per una ragione che è stata già esposta dal senatore Magrì e ripetuta da altri: che, cioè, dato che il concorso è per esame e per titoli, non mi pare lecito di trascurare i titoli di fronte all'esame. Può darsi benissimo, infatti, che un candidato non abbia raggiunto i sette decimi, ma può anche darsi che abbia presentato titoli tali da rimediare ad una eventuale deficienza di punti nelle prove di esame.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A mio avviso, sarebbe stato forse meglio respingere il provvedimento in esame; ma, una volta stabilito altrimenti, pregherei la Commissione di non apportarvi modifiche, affinché rimanga la garanzia dei sette decimi.

Faccio presente al senatore Castelnuovo che, tra i vari titoli, ce ne sono alcuni che con la capacità professionale e con la pratica purtroppo non hanno nulla a che vedere, come ad esempio quello di famiglia numerosa. Mantenete, quindi, pure la clausola dei sette decimi, tanto più che le Commissioni di esame in questo periodo sono state talmente larghe da avere le braccia aperte in maggior misura della Divina provvidenza.

MAGRÌ, *relatore.* Spogliandomi della veste di relatore, faccio ora la mia dichiarazione di voto: io non voterò a favore dell'emendamento

soprattutto per non creare il precedente che un concorso generale sia fatto con graduatoria ad esaurimento.

Se si volesse spostare, diciamo così, il termine nel senso magari di andare al di sotto dei sette decimi ed oltre i 105 punti, cioè il minimo, in modo da ridurre ancora coloro che rimangono fuori, salvando così il principio della graduatoria chiusa, io potrei essere d'accordo. Ma il concetto che la graduatoria chiusa diventi graduatoria aperta in un concorso generale fino ad esaurimento totale, non lo posso condividere, in quanto ritengo che ciò significhi creare un precedente pericoloso.

Per questa semplice ragione voterò contro l'emendamento.

CASTELNUOVO. Faccio rilevare ai colleghi che l'emendamento è inteso ad affermare che siano assunti in ruolo coloro i quali, pur avendo avuto meno di sette decimi, hanno compensato con i titoli la deficienza dei punti in modo da arrivare alla quota 105 richiesta.

MAGRÌ, *relatore*. Ma ai 105, cioè al minimo, arrivano tutti gli inclusi in graduatoria. Quindi praticamente la graduatoria chiusa diventa aperta in un concorso generale. Ripeto che se noi vogliamo, ad esempio, stabilire un punteggio minimo di 108 o 109, con un termine convenzionale qualsiasi, in modo che il principio della graduatoria chiusa sia salvo, posso essere d'accordo; ma che noi si rovesci proprio il principio informatore del concorso non mi pare una cosa equa.

CASTELNUOVO. Dichiarando di appoggiare l'emendamento, intendevo esprimere il concetto che venisse stabilito un limite il quale corrispondesse ai sette decimi degli esami, e che tale limite fosse ottenuto sommando i voti degli esami e quelli dei titoli. È in questo senso che ho dichiarato di accogliere l'emendamento; ed è in questo senso che propongo un emendamento inteso a sostituire al punteggio di 105 su 175 quello di 122,5 su 175.

PRESIDENTE. Il concetto espresso dal senatore Castelnuovo, che mi pare molto rilevante, porterebbe alla conseguenza di elevare il punteggio da 105 a 122,5. Vale a dire, che colui il quale ha ottenuto il sette, computando adeguatamente e i titoli e gli esami, è ammesso in graduatoria.

MAGRÌ, *relatore*. Debbo fare rilevare alla Commissione che stabilendo un punteggio di 122,5 rendiamo praticamente la legge enormemente più restrittiva, in quanto si escluderebbero coloro che, pur avendo raggiunto il 70 negli esami, non raggiungono coi titoli i sette decimi complessivi.

LOVERA. A rincalzo di quanto ha osservato il senatore Magrì, vorrei far rilevare anch'io che potremmo ledere i diritti dei futuri concorrenti. Il senatore Magrì ha detto che a Genova non ci sono posti disponibili, il che vuol dire indubbiamente che sono già stati immessi nei ruoli parecchi insegnanti che hanno avuto meno di 122,5; non solo, ma io conosco dei casi in cui alcuni che hanno riportato un punteggio di 108-110 sono stati già immessi nei ruoli.

Quindi se noi adesso portassimo il punteggio a 122,5 condanneremmo il fatto che alcuni, con meno di tale votazione, sono già in ruolo.

Vorrei far rilevare inoltre che con questo emendamento, la cui conseguenza non possiamo valutare, potremmo creare un disordine maggiore di quanto già non sia stato provocato da questa legge.

Quindi mentre mi rammarico che non sia stato respinto il disegno di legge, propongo che si respinga l'emendamento e si approvi la legge nel testo trasmesso dalla Camera.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento del senatore Castelnuovo, dichiaro di consentire con esso. Non avendo potuto ottenere il rigetto di questo disegno di legge, si tratta di renderlo maggiormente restrittivo e, quindi, più moralizzatore.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Castelnuovo che tende a sostituire al punteggio di 105 su 175 quello di 122,5 su 175. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento Merlin, Cermignani, Gelmetti, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo originario del disegno di legge, che risulta così formulato:

Art. 1.

I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105 su 175, con una media di almeno 7 decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive provincie.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto adesso ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-1949** »
(N. 916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" in Torino, per lo esercizio finanziario 1948-49 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castelnuovo.

CASTELNUOVO, *relatore*. Data l'importanza dell'Istituto e i servizi da esso resi alla Nazione, raccomando senz'altro ai colleghi il disegno di legge per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 (venti milioni) per l'esercizio finanziario 1948-49 all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui all'articolo precedente farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50 e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Abrogazione della legge 1º giugno 1939, n. 872, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Milano per l'insegnamento della "Tecnica delle operazioni chirurgiche" » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 1º giugno 1939, n. 872, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Milano per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche ».

Data l'estrema urgenza del provvedimento, se la Commissione consente, riferirò personalmente sull'argomento.

Si tratta, attraverso di esso, di sanare uno tra gli sconci peggiori commessi durante il periodo fascista nel campo universitario. Il posto di ruolo, di cui al disegno di legge, fu introdotto nell'Università di Milano per far sì che ottenesse una cattedra di insegnamento un personaggio ben noto, il quale aveva relazioni di parentela con la famiglia della mano sinistra del dittatore. Il Senato di allora respinse, con rarissimo atto di coraggio, il disegno di legge, ma fu costretto successivamente ad approvarlo. Ci fu, tuttavia, un senatore (vale la pena di ricordarlo), che, nonostante i tempi, osò votare contro anche la seconda volta; ed il suo nome, del resto, risulta dagli atti parlamentari dell'epoca.

Debbo aggiungere, inoltre, che il suddetto provvedimento giunge con ritardo e che la fondatezza della soppressione del posto in ruolo per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche » è del tutto legittima in quanto in ogni clinica chirurgica non v'è alcun bisogno di costituire un insegnamento a parte per le operazioni chirurgiche.

Dichiaro personalmente di essere del tutto favorevole al disegno di legge in esame, di cui n° propongo, pertanto, l'approvazione.

Se non si fanno osservazioni, passiamo senz'altro all'esame ed all'approvazione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogata la legge 1º giugno 1939, n. 872, con la quale, a decorrere dal 29 ottobre 1939, veniva istituito ed assegnato all'insegnamento di tecnica delle operazioni chirurgiche un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

A decorrere dal 1º novembre 1949, è aggiunto un posto al ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Concessione di un contributo straordinario di lire tre milioni alla Società italiana per il progresso delle scienze » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castelnovo.

CASTELNUOVO, *relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, allo scopo di consentire alla Società Italiana per il progresso delle scienze di riprendere a ritmo pieno le proprie attività scientifico-culturali, diminuite a seguito delle vicende belliche.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso all'esame dell'articolo 1 di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso a favore della Società italiana per il progresso delle scienze in Roma, per la ripresa della sua attività culturale, un contri-

buto straordinario di lire 3.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente verrà compensata con la riduzione di lire 3.000.000 dello stanziamento del capitolo 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Contributo dello Stato per il completamento dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini » (N. 968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Contributo dello Stato per il completamento della edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini ».

Considerata l'estrema urgenza del provvedimento in esame, raccomando la sua immediata approvazione alla Commissione.

Se non si fanno osservazioni, passiamo senz'altro all'esame ed all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Commissione per la Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, lo Stato corrisponderà un contributo annuo di lire 2.000.000 a favore della Commissione stessa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi occorrenti per l'esercizio 1949-50 saranno prelevati dal capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto le necessarie varia- zioni di bilancio.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12.